

Attenzione:
Questa versione è a scopo informativo.
È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU).

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

Modifica del 3 marzo 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente ordinanza si applica:

- b. all'importazione e al transito di animali, esclusi quelli d'acquacoltura, nonché di sperma, ovuli ed embrioni animali dall'Islanda e all'esportazione di questi animali e prodotti animali verso l'Islanda.

Art. 4 lett. g^{bis}

Nella presente ordinanza si intende per:

- g^{bis}. *sistema «e-dec»*: sistema elettronico di elaborazione dei dati fornito dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per la dichiarazione dogana

¹ RS 916.443.10

nale in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane (LD);

Art. 9 cpv. 2 frase introduttiva

² L'importatore di carne bovina di cui al capoverso 1 e tutti gli acquirenti successivi devono garantire all'AFD, con un vincolo d'impiego, di:

Art. 10a Divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi

¹ L'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è vietata.

² È consentita:

- a. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi che:
 1. provengono dalla caccia ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1007/2009³, e
 2. sono accompagnati da un certificato secondo l'articolo 4 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850⁴ emesso da un organismo riconosciuto dalla Commissione europea;
- b. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi destinati al consumo privato;
- c. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi come masserizie di trasloco;
- d. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca.

Art. 12 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Con l'autorizzazione si stabilisce:

- a. a quale scopo possono essere utilizzati i prodotti animali;
- b. se la partita è soggetta al controllo veterinario di confine; e
- c. tramite quali aeroporti può essere importata la partita.

^{1ter} Le partite possono essere importate soltanto per via aerea diretta tramite gli aeroporti stabiliti nell'autorizzazione.

² **RS 631.0**

³ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, nuovo testo giusta la GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il DFI stabilisce per quali voci della tariffa doganale e per quali prodotti composti è prescritto un controllo veterinario di confine delle partite in caso di importazione.

Art. 18 cpv. 2

² A tale scopo, in caso di partite che devono essere importate con un DVCE, la parte 1 del DVCE va compilata in TRACES e trasmessa, firmata, al rispettivo posto d'ispezione frontaliero.

Titolo prima dell'articolo 24

Sezione 6:

Presentazione al controllo veterinario di confine, dichiarazione doganale, custodia doganale, deposito doganale e deposito franco doganale

Art. 24a Dichiarazione doganale

¹ Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l'articolo 15 capoverso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato, il numero del DVCE oppure dell'autorizzazione dell'USAV (art. 12).

² Nella dichiarazione doganale delle partite che in base all'autorizzazione sono esenti dal controllo veterinario di confine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il numero dell'autorizzazione dell'USAV.

³ Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l'articolo 14, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare un numero di autorizzazione generale. L'USAV pubblica su Internet il numero di autorizzazione generale.

Art. 28 cpv. 1 lett. b

¹ I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all'azienda di destinazione:

- b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari.

Art. 34 lett. b

Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all'impresa di spedizione o all'importatore;

Art. 50 cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 54

Abrogato

Art. 59 cpv. 4

⁴ I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata:

- a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia;
- b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d'importazione: su richiesta.

Art. 59a Controlli effettuati dall'ufficio doganale

¹ In caso di partite importate, gli uffici doganali ai posti d'ispezione frontaliere autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato:

- a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»;
- b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale.

² Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l'articolo 8 vengono rilasciate dall'ufficio doganale imponendo all'azienda di destinazione, conformemente all'articolo 29 capoverso 1, l'onere di notificare l'arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d'ispezione frontaliere.

³ In caso di partite in transito, gli uffici doganali ai posti d'ispezione frontaliere autorizzati verificano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato.

Art. 62 Transito verso Paesi terzi

¹ In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d'identità.

² Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:

- a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare l'area ufficiale;
- b. gli animali e i prodotti animali che restano sull'aeromobile.

³ In caso di partite il cui trasporto dall'aeroporto prosegue per via terrestre, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico.

Inserire dopo il titolo della sezione 3:

Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite il sistema «e-dec» e misure

¹ Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «e-dec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE (art. 102a). Con il confronto dei dati si verifica:

- a. in caso di partite notificate con un DVCE: se sono state rilasciate da un posto d'ispezione frontaliero autorizzato;
- b. in caso di partite notificate con un'autorizzazione dell'USAV: se esiste l'autorizzazione.

² Se dal confronto dei dati emerge che non c'è alcun rilascio da parte di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato oppure non esiste un'autorizzazione:

- a. la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea;
- b. una notifica è inviata automaticamente all'autorità cantonale competente nel luogo dell'azienda di destinazione se la partita è importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno.

³ Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec» è effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica se la partita soddisfa i requisiti per l'importazione destinata al consumo privato.

⁴ Se dal confronto dei dati emerge che la partita non soddisfa i requisiti per l'importazione destinata al consumo privato, la dichiarazione doganale è respinta dal sistema «e-dec».

Art. 81 cpv. 2

² Se le lettere e i pacchi contenenti prodotti animali destinati a privati non sono conformi alle condizioni d'importazione di cui all'articolo 14, l'impresa di spedizione li trasmette al servizio veterinario di confine. Quest'ultimo confisca la partita e la elimina conformemente all'OESA.

Art. 82 Misure applicabili al traffico per via navale sul Reno e agli aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato

¹ Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d'ispezione frontaliero autorizzato l'ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di

confine le trattiene e informa l'autorità competente del Cantone in cui si trova l'ufficio doganale.

² I prodotti animali sono respinti direttamente nel Paese di provenienza tramite un aeroporto svizzero. Se non è possibile un respingimento, se il termine per il respingimento è scaduto oppure se si rinuncia al respingimento, l'autorità cantonale competente elimina la partita conformemente all'OESA⁵ o ne ordina una tale eliminazione.

³ Per gli animali vivi, l'autorità cantonale competente dispone il trasporto immediato, nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza, verso un posto d'ispezione frontaliero autorizzato.

Art. 101a Collegamento con il sistema «e-dec»

Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec».

Titolo dopo l'art. 102

Sezione 4: Sistema informatico OITE

Art. 102a Gestione e scopo

¹ L'USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE.

² Il sistema informatico OITE serve all'USAV per trattare i dati di cui necessita per svolgere le procedure di autorizzazione nell'ambito dell'importazione e dell'esportazione di animali e prodotti animali e per amministrare tali autorizzazioni.

Art. 102b Contenuto

Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all'importazione di animali e prodotti animali ai sensi della presente ordinanza:

- a. domande di autorizzazione pendenti:
 1. indicazioni sull'importatore,
 2. indicazioni sull'azienda di provenienza e di destinazione,
 3. indicazioni sui mezzi di trasporto e sul percorso,
 4. indicazioni sulla partita,
 5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione,
 6. allegati alle domande di autorizzazione;
- b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.

⁵ RS 916.441.22

Art. 102c Trattamento dei dati

¹ L'USAV registra i dati nel sistema informatico OITE.

² I collaboratori dell'USAV incaricati dell'esecuzione delle disposizioni nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati.

Art. 102d Protezione dei dati

L'USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L'USAV emana un regolamento d'esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 102e Diritti delle persone interessate

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema informatico OITE, in particolare i diritti d'accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati.

² Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all'USAV.

Art. 102f Rettifica di dati

L'USAV provvede alla rettifica di dati inesatti.

Art. 102g Sicurezza informatica

Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall'ordinanza del 9 dicembre 2011⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

Art. 102h Archiviazione e cancellazione dei dati

¹ L'archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998⁸ sull'archiviazione.

² I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono cancellati dopo 20 anni dall'ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo cinque anni dall'ultimo trattamento.

Art. 102i Collegamento con il sistema «e-dec»

Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informatico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec».

⁶ RS 235.1

⁷ RS 172.010.58

⁸ RS 152.1

Art. 108 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Il veterinario cantonale o il chimico cantonale responsabile per la disposizione di misure notifica all'autorità competente per il perseguimento penale le infrazioni riscontrate alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull'allevamento di bestiame, in particolare quelle concernenti:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

3 marzo 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr